



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
GENOVA**
PALAZZO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(delibera COA 29/1/2015)

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

ARTICOLO 2

1. Salva diversa determinazione del Consiglio, le elezioni si svolgono, di regola, nei locali del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi in Genova, via XII Ottobre civ. 3, piano 2°.

ARTICOLO 3

1. La propaganda elettorale è svolta con modalità consone al decoro e alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche.
2. Nei giorni precedenti le elezioni gli Avvocati iscritti all'Albo possono segnalare agli elettori la propria o l'altrui candidatura esclusivamente con mezzi compatibili con i criteri di cui al comma 1.
3. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e deve essere svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze, e segnatamente: nei locali del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi nonché nell'atrio, nel vano scale, negli spazi antistanti l'ingresso su via XII Ottobre; all'interno del Palazzo di Giustizia nella sede del Consiglio e nell'area antistante l'ingresso; nella Sala Avvocati del quinto piano e nel "Centro Servizi Avvocati" all'interno della stessa, nel corridoio di passaggio tra piazza Portoria e via XII Ottobre.

ARTICOLO 4

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 170/2014, all'interno del seggio elettorale e nei locali adiacenti, nonché presso i locali dell'Ordine degli Avvocati ubicati all'interno del Palazzo di Giustizia, sono esposti e depositati, in più copie conformi, a disposizione di tutti gli elettori:
 - a) l'elenco in ordine alfabetico degli Avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;

- b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti;
 - c) materiale informativo circa le modalità di espressione del voto.
2. La documentazione di cui al comma 1 sarà predisposta e affissa esclusivamente a cura del Consiglio e del personale di segreteria.
 3. Non sono ammessi all'interno del seggio e nei locali adiacenti altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
 4. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto, mentre l'accesso al seggio è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto. In caso di votazione con sistema elettronico; è consentita altresì la permanenza al personale della Segreteria del Coa, al personale tecnico della società fornitrice il sistema di votazione elettronica previamente identificato ed al responsabile informatico nominato dal Coa.

ARTICOLO 5

Qualora quanto previsto dal presente Regolamento non venisse rispettato da soggetti privati non iscritti agli Albi/Registri, la Commissione Elettorale inviterà il/i candidato interessato/i all'illecita propaganda a far cessare la violazione.

ARTICOLO 6

1. Lo svolgimento di attività di propaganda elettorale con modalità contrarie alla dignità e al decoro della professione forense ovvero in violazione delle norme del D.M. n. 170/2014 e del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 69 del Codice deontologico forense.